

## COMUNE DI SONDRIO

### UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO

#### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### SERVIZIO DI GESTIONE IMPRESASOLIDALE

(PERIODO DUE ANNI: presunto giugno 2021 – maggio 2023)

#### ART. 1 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

- 1.1 Oggetto del presente capitolato è l'affidamento del **servizio ImpresaSolidale**. Il servizio si articola nella collaborazione tra Ufficio di Piano - Servizio Sociale di Base ed aggiudicatario per la promozione e la gestione di **Tirocini di Inclusione Sociale (d'ora innanzi TIS)**, nel rispetto delle Norme generali (Allegato 1) e secondo le modalità descritte nelle Linee Guida (Allegato 2), e per l'organizzazione e la gestione dei **Progetti Utili alla Collettività (d'ora innanzi PUC)** nel rispetto di quanto previsto dalla normativa riassunta nel documento illustrativo a cura del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Allegato 3).
- 1.2 Gli allegati di cui al punto precedente sono una raccolta di elementi che orientano procedure e comportamenti professionali e organizzativi a cui l'Ufficio di Piano (d'ora innanzi solo "UdP") si atterrà e che l'aggiudicatario s'impegna a garantire nella gestione del servizio ImpresaSolidale.
- 1.3 Orientamento cardine dell'Udp è la promozione di interventi d'inclusione per soggetti in condizioni di emarginazione, svantaggio lavorativo, sociale e culturale mediante l'accompagnamento verso una ricostruzione di un'identità personale, professionale e sociale e verso la riappropriazione di modelli di vita culturalmente e socialmente accettabili. I TIS e i PUC sono, in tal senso, strumenti di apprendimento personalizzato e di impegno sociale. Il percorso, costruito sulle esigenze specifiche di ogni singola persona, si sviluppa con tempi, modalità e obiettivi condivisi e sostenibili, definiti in un progetto di inserimento individualizzato. Le attività previste nell'ambito dei TIS e dei PUC non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo.
- 1.4 La gestione dei TIS e dei PUC è caratterizzata dalla presenza di referenti specifici (assistente sociale e tutor) che attivano, monitorano in itinere e verificano gli esiti degli interventi proposti.
- 1.5 Il servizio si attua attraverso iniziative di inserimento presso cooperative sociali, aziende private, associazioni ed enti pubblici o privati operanti sul territorio, tramite stipula, da parte dell'UdP, di apposite convenzioni/accordi.
- 1.6 Come meglio descritto nelle Norme generali (ALLEGATO 1) i TIS sono di tre tipi: inserimento sociale (TIS1), autonomia (TIS2) e ri-abilitazione (TIS3).
- 1.7 Come descritto nei documenti redatti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i PUC che verranno realizzati sul territorio dell'Ambito saranno quelli resi disponibili tramite la Piattaforma GEPI nella sezione del "catalogo" dei progetti aggiornato mensilmente dai Comuni dell'Ambito Territoriale.
- 1.8 L'aggiudicatario dovrà garantire l'attivazione di tutte le tipologie di TIS e PUC sopra richiamati, a partire dalle proposte inoltrate dall'Udp ed elaborando, di concerto con gli assistenti sociali e con i Comuni, interventi adeguati che valorizzino le potenzialità dei beneficiari.
- 1.9 Ad integrazione dei TIS e dei PUC, il progetto di gestione del servizio ImpresaSolidale presentato in sede di gara potrà evidenziare interventi aggiuntivi ed innovativi, che il soggetto propone e garantisce, se del caso, di essere in grado di attivare senza oneri aggiuntivi a carico dell'UdP.
- 1.10 Il servizio è riconducibile a quelli di natura intellettuale, consistendo in "prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale" in cui l'appaltatore "elabora soluzioni, proposte, pareri che richiedono una specifica e qualificata competenza professionale, prevalente nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse" (cfr. linee guida ANAC n. 13 del 13 febbraio 2019 e giurisprudenza amministrativa, in particolare Consiglio di Stato n. 223/2017). Si rinvia pertanto agli artt. 50 e 95, comma 10, del Codice dei contratti. In particolare, dal fatto che gli operatori economici sono espressamente esonerati dall'onere di indicare i costi della manodopera e gli

oneri aziendali sulla salute e sulla sicurezza nell'offerta economica, se ne deriva che anche la stazione appaltante non è tenuta alla corrispondente separata stima dei costi della manodopera di cui all'art. 23, comma 16, nonché dei costi della sicurezza da interferenze, comunque nel caso di specie pari a zero (cfr. anche, per identità di ratio, il punto 3 della Nota illustrativa ANAC al Bando tipo n. 3 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 723 del 31 luglio 2018).

## **ART. 2 – TIPOLOGIE DEI TIS E RELATIVE MODALITÀ DI ATTUAZIONE**

- 2.1 L'aggiudicatario dovrà garantire l'effettuazione dei TIS, sulla base del progetto presentato in sede di gara e in ragione delle segnalazioni dell'Ufficio di Piano.
- 2.2 I destinatari dei TIS sono persone disabili o in situazione di grave svantaggio, che si trovano nelle seguenti condizioni: soggetti in carico dal servizio sociale professionale dell'Ambito Territoriale e/o dai servizi socio-sanitari e sanitari competenti, residenti nell'Ambito territoriale di Sondrio, in età lavorativa sulla base delle normative vigenti e inoccupati o disoccupati di lunga durata.
- 2.3 Sono previste tre tipologie d'intervento: 1° inclusione sociale, 2° autonomia della persona, 3° riabilitazione.
- 2.4 Per l'attivazione di ogni singolo tirocinio di inclusione vengono predisposti una convenzione ed un progetto personalizzato utilizzando apposita modulistica, sottoscritti da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (tirocinante o chi lo rappresenta, soggetto ospitante e soggetto promotore) nonché dal servizio pubblico che ha in carico la persona se diverso dal soggetto promotore o ospitante.
- 2.5 Nel progetto personalizzato deve essere motivata la ragione dell'attivazione del tirocinio di inclusione in relazione alle effettive esigenze del tirocinante tramite valutazione redatta e controfirmata dall'ente che ha in carico la persona.
- 2.6 La gestione del TIS è di competenza dell'Ufficio di Piano, che si avvale del servizio ImpresaSolidale per la promozione, l'affiancamento e il monitoraggio dei singoli interventi.
- 2.7 L'attuazione dei progetti individualizzati attivati su segnalazione di servizi specialistici prevede l'impegno da parte degli operatori dei servizi stessi a seguire in modo ravvicinato e continuativo i soggetti in carico.
- 2.8 L'esperienza non si connatura come strumento di inserimento lavorativo e non costituisce per il soggetto ospitante alcun vincolo di assunzione. I destinatari dei percorsi non acquisiscono alcun diritto di ordine giuridico o economico
- 2.9 L'attivazione del T.I.S prevede:
  - a. la valutazione del caso da parte degli operatori del servizio sociale di base e/o dei servizi specialistici;
  - b. la segnalazione del caso all'Ufficio di Piano tramite apposita scheda con proposta di attivazione di T.I.S indicandone la tipologia;
  - c. la valutazione dalla candidatura da parte dell'apposita équipe formata da assistenti sociali e da almeno un referente del servizio ImpresaSolidale
  - d. l'attivazione di una fase di CONOSCENZA;
  - e. la predisposizione di un progetto personalizzato;
  - f. l'individuazione di un contesto di inserimento adeguato alle necessità personali;
  - g. l'autorizzazione all'attivazione del T.I.S da parte del Responsabile dell'Ufficio di piano;
  - h. la predisposizione da parte dell'operatore amministrativo della convenzione tra Ufficio di Piano e Soggetto Ospitante;
  - i. la sottoscrizione di convenzione tra Ufficio di Piano e Soggetto Ospitante e eventuale soggetto proponente;
  - j. la sottoscrizione di progetto di inserimento da parte del beneficiario, del Responsabile dell'Ufficio di piano e del legale rappresentante del Soggetto Ospitante e eventuale soggetto proponente, con indicazioni

relative alla tipologia di intervento, al nominativo del Tutor, alla sede di inserimento, al settore, all'attività, alla durata ed articolazione dell'impegno ed agli obiettivi;

k. l'accompagnamento da parte del Tutor nelle fasi esperienziali attivate;

l. il monitoraggio dei progetti personalizzati, la eventuale chiusura degli stessi e la rendicontazione degli interventi;

m. la predisposizione, compresa la revisione e l'aggiornamento, di tutte le comunicazioni e la modulistica relative alle diverse fasi di intervento, attività tutte ricomprese nella funzione di coordinamento operativo.

### **ART. 3 – PUC E MODALITÀ DI ATTUAZIONE**

3.1 L'aggiudicatario dovrà garantire l'effettuazione delle attività relative ai PUC, sulla base del progetto presentato in sede di gara e in ragione delle segnalazioni dell'Ufficio di Piano.

3.2 Nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, i beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC), sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla Collettività (PUC) nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16.

3.3 I Comuni sono responsabili dei PUC e li possono attuare in collaborazione con altri soggetti.

3.4 Le attività messe in campo nell'ambito dei PUC dovranno rispondere ad uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie. Il progetto potrà riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un'attività esistente, ma in nessun caso le attività in esso svolte potranno essere sostitutive di quelle ordinarie né saranno in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo.

3.5 L'UdP dell'Ambito territoriale di Sondrio ha optato (Assemblea dei Sindaci del 06 ottobre 2020) per la gestione associata dei PUC. Pertanto per ciascun progetto l'UdP di Sondrio è responsabile del coordinamento e del monitoraggio dei progetti attuati dai Comuni dell'Ambito territoriale di Sondrio.

3.6 Al fine della organizzazione e gestione dei PUC, l'UdP di Sondrio si avvale dell'apporto di un operatore del Terzo Settore (aggiudicatario), al quale viene assegnata la funzione di responsabile PUC di Ambito. Le obbligazioni a carico dell'aggiudicatario consisteranno in sostanza nelle seguenti prestazioni:

a. supporto ai Comuni per l'individuazione e la fattibilità dei progetti in relazione anche alle caratteristiche dei beneficiari, nonché per la stesura degli stessi su format ministeriali;

b. ricognizione necessità formative dei beneficiari anche in collaborazione con l'RSPP degli enti ospitanti per tutte le attività connesse alla sicurezza sul lavoro e alla sorveglianza sanitaria;

c. reperimento di altri enti pubblici/enti del terzo settore/organizzazioni che possono ospitare i PUC;

d. caricamento dei programmi PUC concordati con i Comuni sulla piattaforma GePI;

e. raccordo e collaborazione con il servizio sociale e con il centro per l'impiego per la verifica delle competenze dei beneficiari del Rdc e abbinamento per avvio del PUC;

f. supporto ai Comuni per attivazione delle procedure assicurative, per l'organizzazione di dispositivi-ausili-strumenti per l'attuazione dei PUC, la predisposizione della documentazione necessaria per il rimborso delle spese sostenute;

g. monitoraggio dei progetti attivi con enti/organizzazioni ospitanti

### **ART. 4 - PROGETTO DI GESTIONE E FASI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

.1 Il progetto da presentarsi in fase di gara dovrà in particolare contenere, con le modalità specificate nel bando di gara:

- una proposta di gestione dei TIS caratterizzata da elementi di economicità e miglioramento della qualità, indicante criteri e modalità operative, specificazione delle risorse umane, economiche e strumentali utilizzate, attivazione delle reti e delle collaborazioni;

- una proposta di gestione dei PUC con particolare riferimento al supporto e consulenza ai Comuni dell'Ambito per l'individuazione e la fattibilità dei progetti PUC, al monitoraggio e supervisione generale sullo svolgimento dei PUC e alla ricerca altri partner disponibili ad organizzare e ospitare progetti PUC;
- una proposta di articolazione complessiva di detti interventi che evidenzia la capacità di attuare una gestione interna unitaria e coordinata degli interventi, di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale, di gestire le modalità di collaborazione con altri enti e di interazione tra i partner di progetto, nonché di controllo della qualità e di verifica dei risultati;
- una proposta in merito a eventuali interventi aggiuntivi ed innovativi, quali spunti e stimoli in vista di uno sviluppo e un miglioramento futuri del servizio.

.1 L'esecuzione del contratto comporterà le seguenti fasi:

- a) passaggio di consegne: una fase di passaggio di consegne, da concludersi entro un mese dall'inizio del contratto, tra il/i responsabile/i e i tutor dell'aggiudicatario e il/i referente/i individuati dall'Ufficio di Piano;
- b) per i nuovi casi che verranno presi in carico dopo la fase di passaggio di consegne l'aggiudicatario dovrà garantire l'avvio dell'attività di tutoraggio entro 10 giorni lavorativi dal passaggio di consegne per ogni singolo beneficiario;
- c) verifica e progettazione partecipata in corso di contratto mediante incontri periodici con i referenti dell'UdP.

## **ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO**

5.1 Il contratto che sarà stipulato tra il Comune di Sondrio, quale ente capofila dell'Ufficio di Piano, e l'aggiudicatario avrà durata di **due anni**, con decorrenza presunta dal **01.06.2021** e scadenza presunta il **31.05.2023**.

5.2 Su iniziativa del Comune di Sondrio, da attivarsi entro un mese prima della scadenza del contratto (presumibilmente quindi entro il 30 aprile 2023), all'appaltatore potrà essere affidato, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 5, d.lgs. 50/2016, un servizio analogo, comunque conforme al progetto di base di cui al presente capitolato, fino ad un periodo massimo di **ulteriori 2 anni** e quindi presumibilmente sino al **31.05.2025**. In tale sede potrebbero essere apportate, su richiesta dell'UdP, parziali modifiche rispetto alle previsioni contenute nel presente capitolato che si renderanno necessarie/opportune in base alle sopravvenute esigenze dell'utenza e/o del territorio, alle criticità rilevate, all'evolversi della realtà, a specifiche richieste del Comune ecc., ferma restando comunque la riconducibilità, in linea di massima, alle presenti finalità e progetto complessivo.

5.3 Ai sensi dell'art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016, la durata del presente contratto potrà essere prorogata per **2 mesi**, quale tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o, qualora concordate, anche a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante (opzione di proroga).

## **ART. 6 - IMPORTO A BASE D'ASTA, CORRISPETTIVO E VALORE STIMATO DEL CONTRATTO**

6.1 L'**importo complessivo a base d'asta** ammonta a presunti € **181.376,00** (euro centoottantunomila-trecentosettantasei/00) + IVA se dovuta, corrispondente ad € **90.688,00** per ciascuna annualità. Tale importo è stato individuato sulla base dei criteri di cui al comma seguente, nonché sulla base dell'**importo orario** posto a **base d'asta** pari a € **21,80 (euro ventuno/80)** + IVA, non soggetto a rialzo.

6.2 L'importo complessivo a base d'asta è puramente indicativo ed è stato calcolato mediante proiezione sull'intera durata del contratto dei dati emersi negli ultimi anni nella gestione dei TIS (numero medio ore/operatore per utente, numero presunto di utenti ecc.) e nella gestione sperimentale dei PUC nonché sulla base delle attività programmate. Sono in particolare stati individuati i seguenti parametri fissi, se del

caso - lettere a) e b) - distinti per ciascuna tipologia di TIS e per ciascuna fase operativa prevista per i TIS (conoscenza, reperimento e esperienza-tutoraggio):

- a) ore/operatore/utente/una tantum per le nuove attivazioni TIS;
- b) ore/operatore/utente/mese per gli utenti già attivi TIS;
- c) ore/operatore/mese per gestione PUC (per presunti 50 beneficiari attivati in un anno);
- d) ore/operatore/mese per coordinamento generale servizio complessivo ImpresaSolidale.

I parametri fissi di cui alle lettere a) e b) sono stati poi moltiplicati per il numero presunto di utenti che si prevedono per ciascuna tipologia di TIS e per ciascuna fase operativa, avendo come riferimento il costo orario/operatore di € 21,80 + IVA posto a base d'asta, il tutto come specificato nella tabella che segue, redatta su base annua, ove i parametri fissi sono stati evidenziati in giallo:

TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS)						
	CONOSCENZA		REPERIMENTO			
NUOVE ATTIVAZIONI	ore/utente	€/utente	ore/utente	€/utente	n. utenti nuovi anno	Tot/anno
TIS 1	4	€ 87,20	4	€ 87,20	12	€ 2.092,80
TIS 2 e TIS 3	4	€ 87,20	6	€ 130,80	8	€ 1.744,00
<b>TOTALE ANNO FASI CONOSCENZA + REPERIMENTO</b>						<b>€ 3.836,80</b>
ESPERIENZA-TUTORAGGIO	ore/utente/mese	€/utente/mese	n. utenti attivi (media mese)	n. mesi		Tot/anno
TIS 1	3	€ 65,40	60	12		€ 47.088,00
TIS 2 e TIS 3	8	€ 174,40	12	12		€ 25.113,60
<b>TOTALE ANNO FASE ESPERIENZA-TUTORAGGIO</b>						<b>€ 72.201,60</b>
<b>TOTALE ANNO TIS (CONOSCENZA+REPERIMENTO+ESPERIENZA-TUTORAGGIO)</b>						<b>€ 76.038,40</b>
PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC)						
ore/mese (forfait)	€/ora	€/mese	n. mesi			Tot/anno
40	€ 21,80	€ 872,00	12			€ 10.464,00
COORDINAMENTO GENERALE IMPRESASOLIDALE (TIS + PUC)						
ore/mese (forfait)	€/ora	€/mese	n. mesi			Tot/anno
16	€ 21,80	€ 348,80	12			€ 4.185,60
<b>TOTALE ANNO IMPRESASOLIDALE</b>						<b>€ 90.688,00</b>

- 6.3 L'importo di aggiudicazione verrà calcolato prendendo a riferimento iniziale l'importo orario offerto al fine della determinazione dei corrispettivi di cui alla precedente tabella.
- 6.4 Le prestazioni relative ai TIS (fasi di Conoscenza, Reperimento e Esperienza-Tutoraggio) dovranno essere rese dall'aggiudicatario in funzione delle effettive esigenze che si renderanno necessarie, su richiesta dell'Ufficio di Piano, nel corso della durata del contratto, in base a quanto verrà concordato con l'UDP stesso. Pertanto il corrispettivo di spettanza per tali prestazioni verrà liquidato in funzione del numero effettivo degli utenti, a prescindere dalla previsione sulla base della quale convenzionalmente è stata espressa la base dell'appalto ed è stato stabilito il valore del contratto, comunque entro il limite di un quinto dell'importo del contratto (art. 106, comma 12, d.lgs. 50/2016).
- 6.5 Le prestazioni relative alla gestione dei PUC e al coordinamento generale dovranno invece essere rese come da capitolato e da offerta qualità verso il corrispettivo mensile a corpo forfettario sopra determinato. Si precisa che le 40 ore/mese a forfait riferite alla gestione dei PUC sono state calcolate sulla base di un numero presunto di 50 beneficiari di PUC attivati in un anno (12 mesi). Qualora gli stessi risultassero, dopo il primo anno, in numero inferiore o superiore al 20%, l'importo a disposizione ed il conseguente impegno orario verrà riparametrato proporzionalmente per i 12 mesi successivi. La suddetta quantificazione oraria forfettaria per i PUC è stata formulata sulla base dell'attuale configurazione del servizio prevista dalle norme in materia di Reddito di Cittadinanza. Qualora in corso d'opera dovessero intervenire eventuali aggiornamenti normativi che modifichino nella sostanza la misura denominata PUC, potrà essere proposto dall'appaltante un nuovo e diverso riconoscimento

delle prestazioni erogate, proposta che sarà oggetto di adeguamento del contratto o stralcio della parte in questione.

6.6 In caso di interruzione/sospensione del servizio per ordine delle autorità superiori a motivo della emergenza sanitaria Covid-19 o altra emergenza, per la determinazione del corrispettivo si procederà come segue:

- per i TIS verrà mantenuta la sola parte del servizio relativa a esperienza-tutoraggio per garantire comunque il tutoraggio a distanza dei TIS già attivi, riducendo del 50% il numero di ore/utente/mese qui previsto; in tal caso la conseguente riduzione quantitativa non verrà imputata al quinto d'obbligo di cui al precedente comma 4;
- i PUC verranno remunerati integralmente, salva l'applicazione del precedente comma;
- il Coordinamento generale verrà remunerato integralmente.

6.7 Si precisa che gli importi di cui sopra sono onnicomprensivi e comprendono pertanto ogni prestazione e onere previsti dal presente capitolato e dal progetto di gestione presentato in sede d'offerta, il coordinamento, la programmazione e l'organizzazione delle attività, la formazione e l'aggiornamento del personale, gli oneri assicurativi, ogni onere per il raggiungimento delle sedi delle aziende ospitanti di volta in volta individuate, le spese di gestione della sede, le altre spese generali e ogni altro onere non previsto dal presente capitolato come a carico della Amministrazione appaltante.

6.8 Il corrispettivo a corpo riconosciuto per "Coordinamento generale ImpresaSolidale (TIS+PUC)" è riferito al coordinamento complessivo dell'intero servizio, incluse attività di segreteria, programmazione, organizzazione, verifica e monitoraggio.

6.9 Con riferimento alla facoltà di cui al precedente art. 5.2 (affidamento per ulteriori due anni) ed alla opzione di proroga di cui al precedente art. 5.3, il valore complessivo presunto stimato del contratto in oggetto, incluse opzioni e rinnovi, a norma dell'art. 35 d.lgs. 50/2016, è pari a € 377.866,67 + IVA, come da seguente prospetto:

base gara 2 anni	ulteriori 2 anni	Totale 4 anni	2 mesi proroga	Totale valore stimato
€ 181.376,00	€ 181.376,00	€ 362.752,00	€ 15.114,67	€ 377.866,67

6.10 Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), d.lgs. 50/2016, dopo un anno dall'inizio del contratto (quindi indicativamente dal 1° giugno 2022), l'importo di aggiudicazione verrà adeguato (con arrotondamento al secondo decimale, secondo le regole ordinarie) nella misura del 75% della variazione annuale, sia essa positiva o negativa e purché pari o superiore allo 0,50%, riferita ai precedenti 12 mesi dell'indice ISTAT del prezzo al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto del consumo dei tabacchi. Qualora tale variazione sia inferiore allo 0,50% in valore assoluto, non si procederà ad alcun adeguamento.

## **ART. 7 - PERSONALE IMPIEGATO**

7.1 L'aggiudicatario dovrà assegnare ed impiegare, per le prestazioni descritte ai precedenti articoli, personale professionalmente qualificato, con particolare e comprovata specializzazione o esperienza, in numero adeguato a garantire l'efficienza del servizio.

7.2 Devono essere comunicati all'UdP, entro dieci giorni dall'inizio delle attività, i nominativi e i curriculum degli operatori assegnati agli interventi e le modalità di reperibilità (numero telefono, indirizzo posta elettronica, ecc.), con specificate le relative qualifiche e l'assenza degli impedimenti di cui al successivo comma 7.4, da aggiornarsi in caso di cambiamento nell'assegnazione degli operatori stessi. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro sette giorni all'amministrazione, con l'indicazione del motivo che ha comportato la variazione stessa.

7.3 Per le prestazioni descritte ai precedenti articoli l'aggiudicatario deve avvalersi di personale in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

- diploma di laurea (anche triennale);
- diploma di maturità, con esperienza almeno triennale in progetti/interventi di inserimento sociale e/o inserimento lavorativo;

- diploma di educatore professionale.

- 7.4 Tutto il personale addetto non deve aver mai riportato condanna (con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale) per qualsiasi reato che possa incidere sul rapporto di fiducia sotteso alla corretta effettuazione del servizio da espletare, con particolare riferimento ai delitti dolosi "contro la moralità pubblica e il buon costume" di cui agli artt. 527 e 528 cod. pen., ai delitti dolosi "contro la persona" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XII, con esclusione del Capo II e delle Sezioni IV e V del Capo III.
- 7.5 Il personale dovrà essere adeguatamente selezionato e tenere un comportamento corretto e decoroso nei confronti dei beneficiari degli interventi, delle loro famiglie e di terzi eventualmente coinvolti, comunque tale da assicurare un'ottima immagine all'Amministrazione e a tutti i Comuni dell'ambito territoriale di Sondrio.
- 7.6 Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, nel rispetto di quanto stabilito nel d.lgs. 196/2003 e nel regolamento UE 2016/679.
- 7.7 L'utilizzo di volontari, tirocinanti ecc. è consentito solo per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori.
- 7.8 Il contraente dovrà assicurare, con oneri a proprio carico, un'adeguata formazione e l'aggiornamento a tutti gli operatori coinvolti e rispettare quanto proposto in sede di gara. Esso inoltre dovrà garantire la partecipazione del personale alla formazione eventualmente organizzata dall'Ufficio di Piano. Su richiesta dell'UdP, l'aggiudicatario sarà tenuta a comunicare al Comune il programma dettagliato della formazione svolta autonomamente, oltre che a trasmettere il rendiconto relativo alle presenze dei partecipanti.
- 7.9 Il contraente designerà un **coordinatore** in possesso di diploma di laurea (anche triennale) o titolo di studio inferiore, con adeguata esperienza almeno triennale in coordinamento di progetti/interventi di inserimento sociale e/o inserimento lavorativo. Il coordinatore deve essere particolarmente formato sugli aspetti organizzativi e di impostazione del servizio, sulle problematiche dei soggetti fragili/disabili, sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo. L'aggiudicatario potrà proporre di avvalersi di due diversi coordinatori per la gestione dei TIS e dei PUC.
- 7.10 Il coordinatore:
- è referente per i rapporti con i responsabili/operatori dell'Ufficio di Piano e direttore responsabile dell'attività complessiva del servizio;
  - coordina tutto il personale in servizio coinvolgendo gli operatori nelle diverse fasi di programmazione, gestione e verifica periodica;
  - dovrà essere abilitato a prendere decisioni immediate per conto dell'aggiudicatario rispetto a problematiche connesse allo svolgimento del servizio;
  - è responsabile della programmazione e organizzazione delle attività, mediante un continuo monitoraggio e la verifica del corretto svolgimento e della conformità al progetto presentato in sede di gara.
- 7.11 L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto della normativa regionale, delle altre norme di legge e regolamenti vigenti in materia.
- 7.12 L'aggiudicatario dovrà garantire la continuità del servizio tramite l'impiego, nel limite del possibile, del medesimo personale. In caso di avvicendamento, l'aggiudicatario deve garantire adeguate sostituzioni entro 14 giorni.
- 7.13 Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul possesso dei requisiti richiesti in capo al personale nonché la facoltà di chiedere all'aggiudicatario l'immediata sostituzione (entro tre giorni lavorativi) del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

## **ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'UFFICIO DI PIANO**

8.1 Saranno a carico dell'Ufficio di Piano o dei singoli Comuni dell'Ambito Territoriale di Sondrio i seguenti oneri, oltre a ogni altro onere derivante dal presente capitolato:

- i corrispettivi per le prestazioni effettuate dagli operatori impiegati dall'aggiudicatario nella misura definita in sede di gara e secondo i criteri sopra specificati all'art. 5;
- i contributi e i rimborsi spese eventualmente destinati ai beneficiari degli interventi
- la stipulazione delle convenzioni con i soggetti che ospitano i beneficiari dei diversi interventi (TIS e PUC) e gli eventuali oneri assicurativi (in particolare copertura assicurativa per infortuni sul lavoro INAIL).

## **ART. 9 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA**

9.1 L'aggiudicatario dovrà svolgere la propria attività nel rispetto, oltre che del presente capitolato, dei seguenti elementi:

- progetto qualitativo presentato in sede di gara;
- "Norme generali" e "Linee Guida" TIS (allegati 1 e 2), documento illustrativo a cura del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Allegato 3) per quanto riguarda i PUC.

9.2 L'aggiudicatario sarà in ogni caso tenuto alle seguenti prestazioni, a proprie spese e sotto la propria esclusiva responsabilità:

- a) attivare al massimo entro quindici giorni dall'inizio del contratto e mantenere per tutta la sua durata una sede operativa idonea all'interno dell'Ambito territoriale di Sondrio (comprendente i ventidue comuni di Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre di S. Maria e Tresivio), con apertura e reperibilità negli orari convenzionali di ufficio;
- b) utilizzare un numero di operatori congruo agli interventi programmati e al progetto qualitativo presentato;
- c) coordinare e gestire gli operatori impiegati nei diversi interventi;
- d) definire un progetto individualizzato, per ciascun destinatario dei TIS, in collaborazione con il servizio sociale di base, e garantire il monitoraggio e la valutazione di ogni progetto (TIS e PUC);
- e) segnalare immediatamente, e comunque non oltre 15 giorni consecutivi, l'eventuale interruzione imprevista e non programmata degli interventi attivati;
- f) predisporre una relazione relativa all'andamento complessivo dell'attività, con cadenza semestrale;
- g) predisporre su richiesta del servizio una relazione individuale sull'andamento e gli esiti dei TIS e dei PUC;
- h) rispettare le norme in materia di tutela dei dati personali;
- i) presentare fattura mensile elettronica distinta rispettivamente per le funzioni correlate ai TIS e per quelle correlate ai PUC, ai fini della liquidazione di quanto dovuto, allegando alla stessa il modulo di rendicontazione che verrà predisposto dall'Ufficio di Piano;
- j) assumersi ogni responsabilità in caso di infortunio degli operatori ed in caso di danni arrecati a persone o cose, in dipendenza di manchevolezze e trascuratezze nell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto;
- k) completo risarcimento, se dovuto, di eventuali danni provocati a persone o cose.

## **ART. 10 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

10.1 Saranno inoltre a carico dell'aggiudicatario i seguenti oneri, oltre a ogni altro onere derivante dal presente capitolato:

- le spese per la gestione della sede;

- le spese relative alla fase di passaggio di consegne;
- ogni onere per gli spostamenti degli operatori al fine del raggiungimento delle sedi di volta in volta indicate;
- le spese per l'attività di coordinamento e di confronto con i referenti dell'ente;
- le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale.

## **ART. 11 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

- 11.1 L'aggiudicatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive, non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
- 11.2 Questa amministrazione potrà richiedere all'aggiudicatario in qualsiasi momento l'esibizione del libro unico del lavoro, l'"uniemens" e il foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
- 11.3 A norma di legge nonché ai fini di cui sopra, l'Amministrazione acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'aggiudicatario sia al momento dell'aggiudicazione che prima del saldo finale, che in qualsiasi altro momento risulti necessario al fine del pagamento dei corrispettivi dovuti (salvo il termine di validità legale del DURC).
- 11.4 Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
- 11.5 Si intendono qui richiamate e pienamente operative tutte le previsioni di legge in merito all'intervento diretto della stazione appaltante in materia di pagamenti di contributi dovuti e non versati e/o di retribuzioni non corrisposte. In particolare, l'Amministrazione potrà richiedere all'appaltatore di fornire immediatamente qualsivoglia documentazione/informazione ritenuta necessaria al fine di accertare i presupposti di cui all'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato, l'Ufficio di Piano si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
- 11.6 Ai sensi dell'art. 103, comma 2, d.lgs. 50/2016, il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra conferisce all'Amministrazione il diritto di riscuotere la garanzia definitiva di cui al medesimo art. 103 al fine di provvedere al pagamento diretto di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 30 d.lgs. 50/2016.
- 11.7 In caso di ricorso a contratto di lavoro diverso da quello subordinato, qualora ammesso dalla normativa vigente, l'aggiudicatario dovrà comunque corrispondere al collaboratore/lavoratore un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e che tenga conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. In tale ipotesi, l'Ufficio di Piano potrà chiedere in qualsiasi momento copia del contratto di lavoro, nonché ogni altra documentazione/informazione ritenga utile, sia all'aggiudicatario che al lavoratore.
- 11.8 In generale l'Ufficio di Piano potrà chiedere in qualsiasi momento sia all'aggiudicatario che al lavoratore interessato copia dei contratti di lavoro del personale utilizzato per lo svolgimento del presente contratto, nonché ogni altra documentazione/informazione connessa ritenga utile, con riserva di segnalare agli enti competenti eventuali irregolarità riscontrate.

11.9 Poiché il servizio in gara è da intendersi come di natura intellettuale (cfr. precedente art. 1.10), al presente appalto non si applica l'art. 50 del Codice dei contratti inerente "*Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi*", fermo restando, in caso di cambio di gestione, il rispetto delle eventuali procedure previste da contratti collettivi di settore vigenti di cui all'art. 51 del d.lgs. 81/2015.

## **ART. 12 - RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI**

12.1 L'aggiudicatario è responsabile per quanto concerne il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008.

12.2 In particolare, dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e, se presente, del medico competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008. Si richiama in particolare il rispetto degli obblighi specifici derivanti dai protocolli condivisi tra Governo e parti sociali, vigenti tempo per tempo, aventi ad oggetto la regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 (cfr. protocollo condiviso 14.03.2020, protocollo condiviso 24.04.2020 e art. 2, comma 6, d.P.C.M. 26 aprile 2020).

12.3 L'aggiudicatario, inoltre, dovrà altresì produrre, a norma del citato art. 26, comma 1, lett. a), n. 2), apposita autocertificazione (ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000) inerente il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione al servizio in oggetto, mediante compilazione dell'apposito modello che verrà fornito dal Comune.

12.4 Il presente contratto è stato valutato in base all'art. 26 del d.lgs. 81/2008 ed è stato rilevato che non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività, trattandosi di servizio di natura intellettuale e non essendovi comunque alcun "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'aggiudicatario o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. L'importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pertanto pari a € 0,00 (Determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008 n. 3 e art. 26, comma 3 bis, d.lgs. 81/2008).

12.5 Il Comune si impegna a fornire, prima della stipulazione del contratto, la "Informativa sui rischi specifici" di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), d.lgs. 81/2008, relativa alle sede dell'UdP.

12.6 Nello svolgimento delle attività, il personale impiegato dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## **ART. 13 - RISPETTO NORMATIVA SULLA RISERVATEZZA**

13.1 L'aggiudicataria è tenuta all'osservanza del regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni indicando il responsabile in materia di riservatezza dei dati personali (privacy), al quale l'Ente, in quanto titolare dei dati, fornirà le istruzioni secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

13.2 L'aggiudicataria assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato che effettua le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

13.3 L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dell'appaltatrice, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'aggiudicatario sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.

13.4 L'UdP, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'aggiudicatario nello svolgimento del rapporto contrattuale, nel rispetto della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016.

13.5 In ossequio a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni si informa che i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla

gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.

#### **ART. 14 - RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA**

- 14.1 L'aggiudicatario assumerà senza riserve ed eccezioni tutte le responsabilità per danni di qualsiasi natura, imputabili a colpa dei propri operatori e/o rappresentanti, che dovessero occorrere, in relazione all'espletamento del servizio ed a cause ad esso connesse, sia ai beneficiari degli interventi che al proprio personale impiegato, all'UdP o a terzi, persone o cose.
- 14.2 L'aggiudicatario dovrà pertanto, prima di iniziare il servizio, procedere alla stipula di un'assicurazione cumulativa globale RCT-RCO con primaria Compagnia di assicurazione per un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00, con un massimale per ciascun sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00, a copertura di qualsiasi danno derivante dall'espletamento del servizio, ferma restando la responsabilità dell'impresa anche per eventuali maggiori danni eccedenti tali massimali. Detta polizza dovrà in particolare includere la clausola di "rinuncia" da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Sondrio.
- 14.3 L'esistenza di tale polizza non libera l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza dovrà essere trasmessa al Comune entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

#### **ART. 15- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

- 15.1 Responsabile unico del procedimento (RUP) del presente contratto è il titolare di Posizione Organizzativa delegato dal dirigente del Settore servizi alla persona, con le funzioni di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016.
- 15.2 Direttore dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del servizio sociale (o suo/a delegato/a), con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. 50/2016.
- 15.3 Spettano al direttore dell'esecuzione tutti i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore in conformità ai documenti contrattuali, il tutto secondo criteri di trasparenza e semplificazione con le modalità individuate nelle linee guida approvate con il decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 47 di cui all'art. 111, comma 1, d.lgs. 50/2016 fino al suo vigore, nonché nell'emanando regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, d.lgs. 50/2016.

#### **ART. 16 - AVVIO DELL'ESECUZIONE**

- 16.1 L'appaltatore sarà tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell'esecuzione per dare avvio all'esecuzione del contratto.
- 16.2 Qualora, in relazione all'andamento della procedura di affidamento dell'appalto o di altre circostanze, si renderà necessario e urgente garantire l'effettuazione delle prestazioni oggetto dell'appalto anche prima della stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento potrà autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni di cui all'art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016, dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace.

#### **ART. 17 - VERIFICA DI CONFORMITÀ: CONTROLLI A CAMPIONE**

- 17.1 Poiché le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentirebbero la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, l'UdP si riserva di effettuare, a sua discrezione,

controlli a campione in corso di esecuzione (trattandosi qui di appalto di servizio con prestazioni continuative, per loro natura verificabili solo in corso di esecuzione) con modalità e tempi comunque idonei a monitorare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e al progetto proposto in sede di offerta.

- 17.2 I controlli potranno essere effettuati, a scelta discrezionale dell'UdP, in qualsiasi momento, con le modalità di volta in volta ritenute opportune e in occasione di qualsiasi prestazione, di norma a cura dello stesso direttore dell'esecuzione (o di suo delegato).
- 17.3 Ciascun controllo consisterà negli accertamenti e nei riscontri che il Direttore dell'esecuzione riterrà necessari. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, il Direttore dell'esecuzione potrà presenziare alle attività, chiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione, raccogliere informazioni sul regolare svolgimento del servizio al fine di constatare il rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e/o degli specifici impegni assunti in sede d'offerta, l'efficienza e l'efficacia della gestione, nonché l'idoneità del personale utilizzato. Ad esito di tali controlli e comunque su motivata richiesta dell'Ufficio di Piano l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione del personale che risultasse inadeguato al corretto svolgimento dei compiti affidati o privo dei requisiti di cui al precedente art. 7 (salva l'eventuale applicazione di penali).
- 17.4 Il Direttore inviterà l'esecutore (nella persona del legale rappresentante e/o del coordinatore) ad assistere alle operazioni, senza necessità di particolari formalità o tempi di preavviso.
- 17.5 Per ciascun controllo, il Direttore dell'esecuzione redigerà apposito processo verbale e lo trasmetterà al RUP per gli eventuali provvedimenti di competenza.
- 17.6 Oltre a quanto sopra, sono di norma previste le seguenti attività periodiche di verifica:
- incontri di programmazione e verifica degli interventi con referenti dell'UdP a cadenza trimestrale;
  - relazioni relative all'andamento complessivo dei diversi interventi da fornire all'UdP a norma del precedente art. 9.2 lett. f).

#### **ART. 18 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

- 18.1 A seguito dell'effettuazione dell'ultima prestazione, il direttore dell'esecuzione, effettuati i necessari accertamenti, rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ed entro i successivi 20 giorni il RUP avvia il procedimento di verifica di regolare esecuzione di cui all'art. 102 d.lgs. 50/2016.
- 18.2 La verifica viene conclusa entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni, salva estensione per motivato prolungarsi delle operazioni.
- 18.3 Nell'ambito del procedimento di verifica, il RUP effettua tutte le operazioni e valutazioni necessarie al fine di accertare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione e, ricorrendone i presupposti, rilascia il certificato di regolare esecuzione.
- 18.4 Dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite nonché allo svincolo della garanzia definitiva.
- 18.5 Si applica l'art. 102 d.lgs. 50/2016.

#### **ART 19 - GARANZIA DEFINITIVA**

- 19.1 L'aggiudicatario deve costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione (o misura minore in caso di riduzione ex art. 93, co. 7, d.lgs. 50/2016) e comunque nei modi, forme ed importi di cui all'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'UdP dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da

parte del gestore, ivi compreso il maggior prezzo da pagare nel caso di diversa assegnazione del servizio, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicataria stessa.

- 19.2 Resta salvo per l'Amministrazione l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.
- 19.3 La garanzia può essere costituita, a scelta del contraente, sotto forma di cauzione o di fideiussione in uno dei seguenti modi:
- versamento in contanti - fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, co. 1, d.lgs. 21.11.2007 n. 23 - presso il Tesoriere Comunale Banca Credito Valtellinese S.p.A. (cod. IBAN: IT67W052161101000000005981);
  - titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
  - con bonifico o in assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Sondrio (cod. IBAN: IT67W052161101000000005981);
  - fideiussione rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 93, comma 3, d.lgs. 50/2016.
- 19.4 Nel caso di fideiussione, essa dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito, nonché prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
  - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 19.5 La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, che avverrà entro 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto (salva estensione motivata del termine), con contestuale svincolo e restituzione all'aggiudicataria. Essa pertanto dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e sino alla data di emissione di detto certificato.
- 19.6 Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta, l'aggiudicataria è obbligata a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore (art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016).

## **ART. 20 – SUBAPPALTO - DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO E DI CREDITO**

- 20.1 Il subappalto è regolato dalle norme in materia, in particolare dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.
- 20.2 Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.
- 20.3 Si richiama in particolare la lettera c) del comma 4 del citato art. 105, a norma della quale il subappalto potrà essere autorizzato purché all'atto dell'offerta sia stata indicata la parte di servizio che si intende subappaltare. L'omissione di qualsiasi indicazione comporta che il subappalto non potrà essere autorizzato.
- 20.4 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle eventuali prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.
- 20.5 Il direttore dell'esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
- 20.6 Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995 n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
- 20.7 È escluso qualunque pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti da parte della stazione appaltante; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da

esso stesso corrisposti ai propri subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

- 20.8 L'inadempimento di quanto previsto al comma precedente costituisce, ai sensi dell'art. 1460 del c.c., violazione degli obblighi contrattuali previsti tra la stazione appaltante e l'appaltatore. A seguito di tale inadempimento inoltre la stazione appaltante non procederà né al pagamento della rata di saldo né allo svincolo della garanzia definitiva.
- 20.9 Si rammenta l'obbligo di cui al successivo art. 22.9, in merito alla fattura elettronica emessa dal subappaltatore.
- 20.10 Ai sensi dell'art. 105, comma 1, d.lgs. 50/2016, è vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del medesimo d.lgs.. È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante e comunque nel rispetto dell'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016.

## **ART. 21 - STIPULAZIONE CONTRATTO**

- 21.1 La stipulazione del contratto è subordinata all'espletamento delle procedure di legge previste per l'accertamento delle condizioni richieste dalla normativa vigente.
- 21.2 L'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare un apposito contratto in forma pubblico-amministrativa e con modalità elettronica, con l'assistenza del Segretario comunale (art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016), le cui spese, nessuna esclusa, saranno poste a suo esclusivo carico.
- 21.3 Qualora l'aggiudicatario, senza giustificati motivi, non adempia a tale obbligo entro il termine all'uopo fissato dal Comune, quest'ultimo può dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione ed incamerare la garanzia provvisoria.
- 21.4 Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria il valore del contratto verrà individuato nell'importo di aggiudicazione (importo a base d'asta ridimensionato sulla base dell'eventuale ribasso offerto in sede di gara).
- 21.5 A titolo indicativo, si tenga presente che i diritti di segreteria riferiti all'importo a base d'asta ammontano a circa € 1.114,04, l'imposta di registro e di bollo ammontano rispettivamente a € 200,00 e € 45,00. L'importo esatto da versare, nonché le modalità di versamento saranno rese note successivamente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, che avverrà con le forme previste dall'art. 76, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

## **ART. 22 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

- 22.1 I corrispettivi offerti resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, salva la rivalutazione annua di cui al precedente articolo 6.10.
- 22.2 È espressamente esclusa qualsiasi altra forma di revisione dei prezzi. In particolare, qualora nel corso del presente contratto dovesse entrare in vigore un nuovo contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dell'appaltatore stipulato tra le parti secondo tempistiche e modalità tipiche del settore, e quindi prevedibili, l'eventuale modifica del costo del lavoro a carico dell'appaltatore è da considerarsi rientrante nella normale alea contrattuale di cui l'appaltatore deve aver tenuto conto all'atto della formulazione dell'offerta e non potrà quindi essere invocata come avvenimento straordinario e imprevedibile ai fini di una revisione del prezzo e/o di altra modifica delle condizioni di contratto.
- 22.3 L'appaltatore dovrà provvedere senza ritardi alla emissione della fattura elettronica con cadenza mensile e posticipata all'esecuzione del servizio, in coerenza con la legge (artt. 21 e 23 d.P.R. 633/1972) al fine di evitare un danno al fisco per mancato incasso dell'IVA dovuta, sanzionato per legge. In particolare, entro il giorno 20 di ogni mese, l'aggiudicatario invierà al Comune le fatture relative alle prestazioni rese nel mese precedente.
- 22.4 Ogni fattura mensile dovrà essere obbligatoriamente corredata da scheda di rendicontazione come da fac-simile che verrà predisposto dall'Udp.

- 22.5 I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricezione della PEC contenente la fatturaPA inoltrata dal SdI, previo accertamento della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. La liquidazione verrà effettuata dal dirigente del Settore servizi alla persona o da suo delegato.
- 22.6 Per maggiori informazioni sulla fatturazione elettronica si rinvia alla pagina del sito web del Comune di Sondrio <https://www.comune.sondrio.it/servizio/fatturazione-elettronica/>. Ai fini dei presenti adempimenti, i dati necessari alla fatturazione elettronica nei confronti del Comune di Sondrio, ente capofila dell'UdP, sono i seguenti:

Denominazione Ente	Comune di Sondrio
Codice univoco ufficio	UFEMQG
Nome dell'ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E./p.IVA	00095450144

- 22.7 Prima di procedere a ciascun pagamento, il Comune acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line) attestante la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti a favore dei dipendenti.
- 22.8 In adempimento di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010 l'appaltatore dovrà sottoscrivere in sede di contratto apposito impegno di assumere il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla legge citata. In caso di mancato rispetto delle modalità di pagamento previste dalla legge 136/2010 il contratto si intenderà risolto di diritto.
- 22.9 Ai sensi del comma 917, art. 1 lettera b) della legge 205 del 27.12.2017, le eventuali prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro del presente contratto dovranno essere da questi ultimi fatturate all'appaltatore principale a mezzo di fattura elettronica, le cui specifiche sono state definite con provvedimento Agenzia Entrate prot. n. 89757/2018 e circolare 8/2018.

## **ART. 23 - PENALI**

- 23.1 L'aggiudicataria nell'esecuzione del servizio ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che a legge e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, al presente capitolato, agli eventuali specifici impegni assunti in sede di offerta, nonché alle istruzioni comunicate verbalmente o per iscritto dall'UdP.
- 23.2 In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, le seguenti penali, cumulabili tra loro e fatto sempre salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
- mancanza in capo al personale di uno dei titoli richiesti al precedente art. 7.3: **€ 300,00** per ogni irregolarità accertata, oltre alla immediata sostituzione del personale privo del titolo richiesto;
  - mancato rispetto del termine di 15 giorni per l'attivazione della sede operativa (art. 9.2 lettera a): **€ 50,00** per ogni giorno di ritardo;
  - mancato rispetto del termine di 15 giorni per la segnalazione di interruzioni degli interventi di cui al precedente art. 9.2, lettera e): **€ 100,00** per ogni giorno di ritardo;
  - mancata presentazione della relazione di cui al precedente art. 9.2, lettera f), entro 60 giorni dalla conclusione del semestre: **€ 50,00** per ogni giorno di ritardo;
  - mancata collaborazione con i referenti indicati dell'UdP nella fase di passaggio casi, **€ 300,00** per ogni irregolarità accertata.
- 23.3 L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una contestazione scritta e circostanziata dell'inadempimento, trasmessa via P.E.C. o raccomandata A.R. o fax, alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione. In caso di mancato riscontro ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, il Comune adotterà un

provvedimento di applicazione della penale che sarà comunicato all'aggiudicatario con uno dei mezzi citati.

- 23.4 L'Amministrazione potrà detrarre la penale dall'importo dovuto all'appaltatore, alla prima fattura di pagamento utile, oppure trattenerla sulla garanzia definitiva. In tal caso, la somma depositata a titolo di cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.
- 23.5 È in ogni caso fatta salva le possibilità per l'Amministrazione di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per i maggiori danni dallo stesso causati mediante i ritardi e gli inadempimenti di cui sopra, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti a norma del successivo articolo.

#### **ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

- 24.1 L'inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile.
- 24.2 Il contratto potrà in ogni caso venir risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione di volersi valere della clausola risolutiva espressa (fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione) nei seguenti casi:
- a) fallimento o cessazione dell'attività dell'aggiudicatario, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'impresе;
  - b) cessione dell'azienda, ove il Comune decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
  - c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; sospensione arbitraria dell'appalto senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;
  - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
  - e) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività da parte dell'appaltatore, senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;
  - f) applicazione di n. 3 penali, sempre che si tratti di inadempimenti gravi, tali da non far ritenere perseguibile il rapporto in considerazione di prevedibili ulteriori future violazioni, ovvero applicazione di n. 5 penali a prescindere dalle motivazioni e dalla gravità;
  - g) mancata osservanza del divieto di cessione e/o subappalto del contratto;
  - h) mancato rispetto degli impegni assunti con il "Patto di Integrità";
  - i) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - j) utilizzo di personale privo dei requisiti richiesti, oltre la prima contestazione;
  - k) mancata reintegrazione della cauzione entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
  - l) grave violazione della riservatezza di dipendenti o di altri soggetti i cui dati sono oggetto di trattamento;
  - m) mancata ottemperanza da parte dell'appaltatore a norme imperative di legge o regolamentari (in particolare, si richiama l'inosservanza degli obblighi sulle modalità di effettuazione delle transazioni previsti dalla legge 136/2010);
  - n) grave inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza;
  - o) sostanziali variazioni unilaterali da parte dell'aggiudicatario rispetto a quanto previsto dal capitolato e dal progetto presentato in sede di gara;

- p) ritardo superiore ai 30 giorni consecutivi oltre il termine fissato per l'attivazione della sede operativa (art. 9.2, lettera a);
  - q) mancata sostituzione del personale, entro 10 giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di motivata richiesta scritta da parte dell'Ente;
  - r) ritardo superiore ai 15 giorni consecutivi oltre il termine fissato per la segnalazione di interruzioni degli interventi di cui al precedente art. 9.2, lettera e);
  - s) ritardo superiore ai 30 giorni consecutivi oltre i termini fissati per la presentazione della relazione di cui al precedente art. 9.2, lettera f);
  - t) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
- 22.1 La risoluzione si verificherà di diritto quando una delle parti dichiarerà per iscritto (via PEC, raccomandata A/R o fax) all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da eccepire.
- 24.3 Inoltre, qualora si verificassero, da parte dell'aggiudicatario, carenze tali da rendere gravemente insoddisfacente la prestazione, o in presenza di un inadempimento continuativo non inferiore a 30 giorni, pur se riferito ad una solamente delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, l'Amministrazione potrà, previa intimazione scritta ad adempiere, risolvere il contratto.
- 24.4 In caso di risoluzione di cui al presente articolo, il compenso da riconoscere a favore dell'appaltatore corrisponde alle sole prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, fino al giorno della cessazione dell'esecuzione dell'appalto.
- 24.5 In caso di risoluzione, e comunque in ogni altro caso di cessazione anticipata del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, lo stesso incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Amministrazione, anche in rivalsa su eventuali crediti e fatture da liquidare, con ulteriore addebito dell'eventuale danno ulteriore subito (in particolare: maggiore spesa conseguente al nuovo contratto).

## **ART. 25 - RECESSO ANTICIPATO**

- 25.1 L'Amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e dandone preavviso scritto (via PEC o raccomandata A/R o fax) di almeno due mesi, nei casi di:
- a) giusta causa;
  - b) qualora, per disposizioni normative e/o mutamenti di carattere organizzativo, l'Amministrazione debba adottare misure diverse da quelle oggetto del presente capitolato.
- 25.2 Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
  - b) ogni altra fattispecie, diversa da quelle indicate all'articolo precedente, che faccia comunque venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'appalto.
- 25.3 In caso di recesso di cui al 1° comma, l'Amministrazione verserà all'appaltatore una somma pari al compenso delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, fino al giorno della cessazione dell'appalto, rinunciando espressamente l'appaltatore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
- 25.4 Inoltre l'Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, dandone preavviso scritto (via PEC o raccomandata A/R o fax) di almeno tre mesi. In tal caso, l'Amministrazione verserà all'appaltatore quale

indennizzo/corrispettivo a qualsiasi titolo dovuto, incluso quello risarcitorio ed a ristoro di qualsiasi pretesa (con rinuncia espressa a far valere azioni o pretese nei confronti del Comune), una somma pari:

- a) al compenso delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, fino al giorno della cessazione dell'appalto;
- b) al 10% del valore del servizio non eseguito calcolato con le modalità di cui all'art. 109, comma 2, d.lgs. 50/2016.

25.5 All'aggiudicatario è consentito recedere, in tutto o in parte, dal contratto prima della sua scadenza, esclusivamente per giusta causa o forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, da comunicarsi via PEC o raccomandata A/R o fax; in caso di recesso dell'appaltatore al di fuori delle ipotesi tassative qui previste e/o di mancato rispetto del termine di preavviso, l'Amministrazione incamererà l'intera garanzia definitiva, con addebito dell'eventuale danno ulteriore subito.

#### **ART. 26 - SOSTITUZIONI DELL'APPALTATORE**

26.1 In qualsiasi caso si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell'appaltatore in corso di contratto, nonché in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'esecutore o di risoluzione del contratto a norma dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, il Comune, a sua discrezionalità, affiderà lo stesso ad altro operatore individuato tramite una tra le procedure di scelta del contraente consentite dalla normativa tempo per tempo vigente oppure, ove ne ricorrano i presupposti, individuato a norma dell'art. 110 del medesimo d.lgs..

#### **ART. 27 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE**

27.1 Qualora l'aggiudicatario non intenda accettare l'assegnazione non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali superiori costi subiti dall'Ufficio di Piano.

#### **ART. 28 - CONTROVERSIE**

28.1 Per qualsiasi controversia nascente dal presente Capitolato e dal contratto di appalto sarà esclusivamente competente il Foro di Sondrio.

28.2 È esclusa la clausola arbitrale.

#### **ART. 29 - RINVIO AD ALTRE NORME**

29.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa riferimento, direttamente o indirettamente, alla normativa sia generale sia speciale vigente in materia.

29.2 L'aggiudicatario è tenuto anche al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, nulla potendo pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

Allegati:

- 1 Norme generali TIS
- 2 Linee guida TIS
- 3 Documento illustrativo PUC Ministero del Lavoro e delle politiche sociali